Manutenzione dell’edificio scolastico, cosa deve fare il Dirigente. Richiesta interventi e rimborsi dell’ente proprietario, scarica modello.

Il XXI Rapporto sulla qualità dell’edilizia scolastica, elaborato da Ecosistema Scuola, mostra dati allarmanti circa la qualità e lo stato degli edifici scolastici italiani; in un contesto così preoccupante, il Dirigente scolastico e, per sua parte, il Direttore SGA, sono chiamati a compiere enormi sforzi per garantire la sicurezza a scuola.

Vediamo, quindi, come gestire la manutenzione dell’edificio, fornendo anche un modello word editabile per fare istanza di rimborso delle somme anticipate all’ente proprietario della struttura scolastica.

**Il contesto**

Dal XXI Rapporto di Ecosistema Scuola, “*il primo elemento che emerge dai dati sulle certificazioni è il****persistere di una situazione di difficoltà nel riuscire a mettere in regola tutti gli edifici scolastici.****A livello nazionale quasi un edificio su due non dispone ancora del certificato di collaudo statico (46,8%), di agibilità (49,9%), prevenzione incendi (43,9%)*”.

Siamo di fronte, dunque, ad un patrimonio edilizio scolastico vetusto, ricco di problemi:

* emergenze strutturali alle quali far fronte;
* barriere architettoniche che rendono difficile l’ingresso a scuola di tanti, troppi, alunni disabili e dell’utenza in genere;
* edifici scolastici posti in zona sismica 1 e 2 (circa il 35% del totale) dei quali solo il 12,2% risulta progettato o adeguato alla normativa tecnica di costruzione antisismica.

Inoltre, solo un’amministrazione su tre (28,2%) ha edificato scuole nuove negli ultimi 5 anni, ossia lo 0,8% degli edifici scolastici dei Comuni capoluogo; i nuovi edifici costruiti con criteri di bioedilizia sono lo 0,9%.

Evidente, infine, il gap Nord-Sud: se nelle scuole del Meridione e delle Isole la richiesta di interventi urgenti si attesta tra il 55% ed il 56,7%, al Nord le istanze di provvedimenti urgenti scendono al 31,2%.

**Sicurezza e manutenzione dell’edificio scolastico**

Gli obblighi del datore di lavoro – per le scuole, dunque, il Dirigente scolastico – sono elencati dall’art. 64, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ossia il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. In particolare, la lettera c) del primo comma statuisce che “i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

Sul punto, vi è da sottolineare che **il Dirigente scolastico non ha la disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro** ove i dipendenti prestano la propria attività lavorativa; invero, gli edifici scolastici sono di proprietà:

* dei Comuni, nel caso di edifici destinati a sede di scuola dell’infanzia, primaria di primo e di secondo grado;
* delle Province, nel caso di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

Le scuole di tutta Italia devono quindi far fronte a quella che è **una vera e propria dissociazione tra il soggetto sul quale gravano gli obblighi dell’art. 64 del T.U. e l’ente proprietario dell’edificio scolastico.**

Ciò comporta non pochi problemi organizzativi e gestionali: quotidianamente, gli operatori scolastici, tra i quali rientra anche il Direttore SGA in qualità di preposto alla sicurezza, si scontrano con vizi, difetti e guasti che spesso creano una vera e propria impossibilità nell’espletamento delle proprie mansioni.

**Cosa può e deve fare il Dirigente?**

La risposta viene fornita direttamente dal D.I. n. 129 del 2018, il quale all’art. 39 afferma che “*con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, c. 4, Legge n. 23/96. […]Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso*”.

Il Dirigente scolastico, ergo, venendo a conoscenza di qualsivoglia guasto o difetto, **deve immediatamente mobilitarsi al fine di richiedere tutti gli interventi necessari per poter accogliere studenti, lavoratori ed utenza varia in piena sicurezza**.

Con l’istanza di intervento di manutenzione rivolta all’ente locale il Dirigente è in regola con gli obblighi previsti dalla legge a suo carico; tuttavia, in alcuni casi le Amministrazioni comunali e provinciali non riescono ad attivarsi con celerità per risolvere i problemi, pertanto, **spetta al Dirigente scolastico la responsabilità di limitare o eliminare le situazioni di pericolo grave ed immediato**, potendo lo stesso giungere anche ad inibire l’ingresso all’interno dell’edificio nel caso in cui non possa essere limitato od eliminato lo stato di pericolo.

Effettuato l’intervento di manutenzione o di ripristino dei luoghi e dei locali, il Dirigente dovrà fare istanza di rimborso delle spese anticipate all’ente locale proprietario.

**Cosa deve fare l’ente proprietario.**

Il primo comma, dell’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 prevede che, in attuazione dell’art. 14, Legge n. 142/90, Comuni e Province “provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”. Inoltre, “gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate”.

In allegato al presente articolo, abbiamo reso disponibile un modello word modificabile attraverso il quale l’Istituzione scolastica può chiedere il rimborso delle somme anticipate all’ente locale proprietario.